

Vito SARACINO
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

LE PRINCIPALI NOVITÀ FISCALI DEL DECRETO "SALVA ITALIA" LEGGE 22 DICEMBRE 2011 N. 214

a cura del Dott. Vito SARACINO - Dottore Commercialista e Revisore Contabile in Bitonto (BA)

La legge del 22 dicembre 2011 n. 214, di conversione del decreto legge del 6 dicembre 2011 n. 201 (c.d. decreto salva Italia), recante "Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici" è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 300 del 27 dicembre 2011 ed ha introdotto, tra le altre, rilevanti novità in materia fiscale qui di seguito illustrate:

Art. 1 - AIUTO ALLA CRESCITA ECONOMICA (ACE)

Al fine di rilanciare lo sviluppo economico del Paese e fornire un aiuto alla crescita mediante una riduzione della imposizione sui redditi derivanti dal finanziamento con capitale di rischio, nonché per ridurre lo squilibrio del trattamento fiscale tra imprese che si finanziano con debito e imprese che si finanziano con capitale proprio, è prevista la possibilità di escludere dalla base imponibile del reddito di impresa il rendimento nozionale riferibile ai nuovi apporti di capitale di rischio e agli utili reinvestiti in riserve di capitale, secondo il modello Ace (Allowance for Corporate Equity).

In pratica, a partire dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2011, le società di capitali (Spa, Sapa e Srl), le cooperative, gli enti commerciali residenti diversi dalle società, i trust e le stabili organizzazioni in Italia di società ed enti commerciali, non residenti, possono dedurre dal reddito di impresa annuale un importo corrispondente al rendimento nozionale del nuovo capitale proprio, che si determina applicando alla variazione in aumento del capitale proprio rispetto a quello esistente alla chiusura dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2010 una percentuale del 3 per cento.

Si utilizza questa percentuale per il 2011, 2012 e 2013 successivamente sarà determinata entro il 31 gennaio di ogni anno.

ART. 2 - IRAP

A decorrere dal periodo di imposta 2012 per le imprese e i professionisti è ammesso in deduzione ai fini Ires e Irpef un importo pari all'Irap relativa alla quota imponibile del costo per il personale dipendente e assimilato, al netto delle deduzioni già spettanti. Viene, pertanto, abrogata la disposizione che prevedeva la deducibilità di una quota pari al 10% dell'Irap sul costo del lavoro dipendente e assimilato, restando applicabile solo alla quota imponibile degli interessi passivi e oneri assimilati.

Sempre a decorrere dal 2012 vengono incrementate le deduzioni Irap fisse per dipendenti di sesso femminile, nonché per quelli di età inferiore a 35 anni, che passano da € 4.600 a un importo di € 10.600, ulteriormente elevate a € 15.200 (rispetto agli attuali € 9.200) per Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.

Art. 4 - DETRAZIONI PER INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE, DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E PER SPESE CONSEGUENTI A CALAMITÀ NATURALI

A decorrere dal 1° gennaio 2012, l'agevolazione consistente nella detrazione Irpef del 36% delle spese di manutenzione, restauro o risanamento, nonché ristrutturazione edilizia effettuate su parti comuni di un edificio residenziale o su singole unità immobiliari residenziali va a regime senza più scadenze di termini per il sostenimento delle spese.

La detrazione si calcola sulle spese documentate fino ad un importo massimo di € 48.000 per singola unità immobiliare.

In caso di decesso dell'avente diritto, la fruizione del beneficio fiscale si trasmette, per intero, esclusivamente all'erede che conservi la detenzione materiale e diretta del bene.

È confermata la rateazione della detrazione in dieci quote annuali di pari importo a decorrere dall'anno in cui le spese sono state sostenute e nei successivi mentre scompare quella abbreviata per i contribuenti oltre i 75 anni.

ART. 9 - IMPOSTE DIFFERITE ATTIVE

Viene ampliata e modificata la possibilità di trasformare le imposte differite attive in crediti di imposta. In particolare:

- la quota di imposte anticipate iscritte in bilancio relativa alle perdite di esercizio e derivante dalla deduzione dei componenti negativi relativi all'avviamento e alle attività immateriali sono interamente trasformabili in credito di imposta a decorrere dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi in cui viene rilevata la perdita;
- a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2011 non sono deducibili i componenti negativi che hanno originato le imposte anticipate trasformate in crediti.

Art. 10 - REGIME PREMIALE PER FAVORIRE LA TRASPARENZA (commi 1-8)

Al fine di promuovere la trasparenza e l'emersione di base imponibile, dal 1° gennaio 2013 per gli imprenditori individuali (anche in forma di impresa coniugale o familiare) e per i professionisti (anche se non iscritti in albi) che provvedano all'invio telematico all'Amministrazione finanziaria dei corrispettivi, delle fatture emesse e ricevute e delle risultanze degli acquisti e delle cessioni non soggetti a fattura e che istituiscano un conto corrente dedicato ai movimenti finanziari relativi all'attività esercitata, potrebbero fruire dei seguenti benefici:

- semplificazione degli adempimenti amministrativi;
- assistenza negli adempimenti amministrativi da parte dell'Amministrazione finanziaria;
- accelerazione del rimborso o della compensazione dei crediti Iva;
- per i contribuenti non soggetti al regime di accertamento basato sugli studi di settore, ai sensi dell'art. 10 della Legge 8 maggio 1998, n. 146, esclusione dagli accertamenti basati sulle presunzioni semplici;
- riduzione di un anno dei termini di decadenza per l'attività di accertamento.

Tutte queste agevolazioni saranno individuate in uno specifico provvedimento dell'Agenzia delle Entrate, dove si potrà prevedere:

- la predisposizione automatica da parte dell'Agenzia delle Entrate delle liquidazioni periodiche Iva, dei modelli di versamento e della dichiarazione Iva, del modello 770 semplificato, del modello Cud e dei modelli di versamento periodico delle ritenute;
- la soppressione dell'obbligo di certificazione dei corrispettivi mediante scontrino o ricevuta fiscale;
- anticipazione del termine di compensazione del credito Iva, abolizione del visto di conformità per compensazioni superiori a € 15.000 ed esonero della prestazione della garanzia per i rimborsi Iva.

Art. 10 - NOVITA' IN MATERIA DI STUDI DI SETTORE (commi 9-13)

Per le dichiarazioni relative al 2011 e alle annualità successive, nei confronti dei contribuenti soggetti agli studi di settore che dichiarano, anche per effetto dell'adeguamento, ricavi o compensi pari o superiori a quelli risultanti dall'applicazione degli studi:

- ❖ sono preclusi gli accertamenti basati sulle presunzioni semplici;
- ❖ sono ridotti di 1 anno i termini di decadenza per l'attività di accertamento;
- ❖ la determinazione sintetica del reddito è ammessa a condizione che il reddito complessivo accertabile ecceda di almeno 1/3 (invece che 1/5) quello dichiarato.

Le agevolazioni sopra indicate si applicano a condizione che il contribuente:

- ❖ abbia regolarmente assolto agli obblighi di comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, indicando fedelmente i dati previsti;
- ❖ risulti coerente con gli specifici indicatori previsti dallo studio applicabile.

Se il contribuente soggetto a studi di settore non soddisfa le condizioni sopra riportate, sarà soggetto a specifici piani di controllo da parte dell'Agenzia delle Entrate e della Guardia di Finanza.

Sono abrogate le disposizioni precedenti (integrate dalla manovra di Ferragosto) secondo cui chi era congruo e coerente rispetto ai risultati degli studi non risultava accertabile, in base alle rettifiche

Vito SARACINO

Dottore Commercialista

Revisore Contabile

basate su presunzioni semplici, fino al 40% dei ricavi e dei compensi dichiarati, con il limite di 50.000 euro.

Art. 10 - PROROGA DELLA RATEAZIONE PER I DEBITI TRIBUTARI (commi 13bis-13ter)

Relativamente alla possibilità di rateizzare le somme iscritte a ruolo (massimo 72 rate) in ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà del contribuente, viene concessa la possibilità, in caso di peggioramento della situazione di prorogare ulteriormente la rateizzazione, una sola volta fino a 72 mesi, stabilendo anche rate variabili di importo crescente per ciascun anno.

Per le dilazioni già concesse, per le quali si è verificato il mancato pagamento della prima rata o di due rate successive alla prima, si può richiedere il prolungamento di un ulteriore periodo di 72 mesi, a patto che il debitore provi un temporaneo peggioramento della situazione di difficoltà che è stata considerata per la prima dilazione.

Art. 10 - DILAZIONE AVVISI BONARI (commi 13decies - 13undecies)

Per quanto riguarda la rateizzazione concessa alle somme dovute a seguito dei controlli formali, non è più necessaria l'idonea garanzia (polizza fideiussoria o fideiussione bancaria) per gli importi superiori a € 50.000.

Inoltre, viene precisato che il mancato pagamento della prima rata o anche una sola delle rate diverse dalla prima entro il termine di pagamento della rata successiva, comporta la decadenza della rateazione.

ART. 11 - EMERSIONE DI BASE IMPONIBILE

Il decreto Monti, che si propone, tra i vari obiettivi, la lotta all'evasione e alla illegalità, contiene alcune disposizioni finalizzate ad implementare i poteri degli Uffici finanziari e della Guardia di Finanza, allo scopo di recuperare la base imponibile sottratta alla tassazione.

L'art. 11 del decreto Monti tratta i seguenti argomenti:

- a) tutela penale per l'esercizio dei poteri di controllo e di accertamento;
- b) ulteriore affievolimento del segreto bancario;
- c) sinergie tra INPS, Comuni e Agenzia delle Entrate;
- d) passaggio da controlli unificati a controlli programmati e coordinati.

Tutela penale per l'esercizio dei poteri di controllo e di accertamento

Il comma 1 della disposizione sancisce l'introduzione di una sanzione penale per chi durante un'attività di accertamento previsti ai fini delle imposte sui redditi e dell'Iva, a seguito delle richieste effettuate dagli accertatori, esibisce o trasmette atti o documenti falsi in tutto o in parte, oppure fornisce dati o notizie non rispondenti al vero.

Ulteriore affievolimento del segreto bancario

I commi da 2 a 5 della nuova disposizione obbligano gli operatori finanziari (banche, intermediari finanziari, fiduciarie, ecc.) a comunicare periodicamente all'anagrafe tributaria le movimentazioni di ogni singolo contribuente. L'Agenzia delle Entrate potrà, quindi, conoscere di ogni contribuente i dati risultanti dalla documentazione bancaria e finanziaria.

Sinergie tra INPS, Comuni e Agenzia delle Entrate

I commi 8, 9 e 10 eliminano l'obbligo di costituzione dei Consigli tributari ai fini della collaborazione tra Comuni ed Agenzie delle Entrate nell'ambito della lotta all'evasione, in modo da semplificare gli interventi degli enti locali nel recupero delle basi imponibili.

Passaggio da controlli unificati a controlli programmati e coordinati

Il comma 7 della disposizione in esame elimina il concetto di controllo unificato, con cadenza semestrale e durata fino a 15 giorni, stabilendo soltanto che il controllo amministrativo in forma d'accesso da parte di qualsiasi autorità competente deve essere oggetto di "programmazione" da parte degli enti competenti e di "coordinamento" tra i vari soggetti interessati al fine di evitare duplicazioni e sovrapposizioni nell'attività di controllo.

Art. 12 - RIDUZIONE DEL LIMITE PER LA TRACCIABILITA' DEI PAGAMENTI A 1.000 EURO E CONTRASTO ALL'USO DEL CONTANTE

Dal 6 dicembre 2011 è stato ridotto da € 2.500 a € 1.000 il limite per i trasferimenti di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi. Non costituiscono infrazioni le violazioni commesse tra il 6 dicembre 2011 e il 31 gennaio 2012 riferite alle limitazioni all'uso del denaro contante e di titoli al portatore. È fatto obbligo per i libretti di deposito bancari o postali al portatore con un saldo superiore ad € 1.000 di adeguamento a tale nuovo limite o, in alternativa, di estinzione entro il 31 marzo 2012. Limitatamente alle violazioni relative ai libretti al portatore con saldo inferiore a € 3.000 la sanzione viene elevata al saldo del libretto stesso.

Al fine di contrastare l'utilizzo di denaro contante è previsto che entro 3 mesi a decorrere dal 6 dicembre 2011 i pagamenti delle spese da parte delle Pubbliche Amministrazioni centrali e locali debbano essere fatti esclusivamente mediante l'utilizzo di strumenti telematici quali, in via ordinaria, i conti correnti bancari o postali dei creditori o con le modalità prescelte dal creditore.

Eventuali pagamenti in contanti non potranno superare i 1.000 euro.

Le pensioni, gli stipendi e ogni altro pagamento, di importo superiore a € 1.000, corrisposto in via continuativa a prestatori d'opera da parte della Pubblica Amministrazione, non possono più essere effettuati con l'utilizzo di denaro contante. Il Mef, la Banca d'Italia e l'Abi, le Poste e le associazioni di categoria dei prestatori di servizi di pagamento stipuleranno entro tre mesi a decorrere dal 6 dicembre 2011 le caratteristiche di un conto di pagamento. Detto conto dovrà includere un numero di servizi e operazioni gratuite, compresa una carta di debito; dovrà essere trasparente e semplice l'indicazione dei costi, mentre nessuna spesa si addebiterà a quei conti offerti alle fasce socialmente svantaggiate di clientela.

ART. 13 - IMU

A decorrere dal 2012, viene introdotta, a livello sperimentale, l'imposta municipale propria (Imp), applicata in tutti i Comuni del territorio nazionale fino al 2014; dal 2015 entrerà a regime, diventando la vera e propria Imposta municipale unica (Imu).

Presupposto: il presupposto dell'imposizione è il possesso di immobili, compresa l'abitazione principale e le sue pertinenze.

Base imponibile: la base imponibile dell'imposta è costituita dal valore catastale ai fini Ici rivalutato del 5% e ulteriori rivalutazioni applicate grazie all'introduzione di nuovi moltiplicatori in base alla categoria catastale dell'immobile.

Le aliquote: l'aliquota di base dell'imposta è dello 0,76%, e può essere aumentata o diminuita dai Comuni fino a 0,3%. L'aliquota per l'abitazione principale è dello 0,4%, e può essere aumentata o diminuita dai Comuni fino a 0,2%. L'aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale è dello 0,2%, e può essere ridotta dai Comuni fino a 0,1%.

L'aliquota può essere poi ridotta dai Comuni fino allo 0,4% sull'immobile strumentale d'impresa; se posseduto da soggetti passivi Ires o se è dato in locazione.

Detrazioni: dall'imposta dovuta per la prima casa possono essere detratti € 200. Per gli anni 2012 e 2013 la detrazione di € 200 è maggiorata di € 50 per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di € 400.

Modalità di versamento: il primo versamento dovrà avvenire entro il 18 giugno 2012 (poiché il 16 cade di sabato).

Sanzioni: le sanzioni per omessa presentazione della dichiarazione relativa alla nuova imposta vengono innalzate da un quarto ad un terzo.

Vito SARACINO

Dottore Commercialista

Revisore Contabile

Art. 14 - ISTITUZIONE DEL NUOVO TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI

A decorrere dal 1° gennaio 2013 è istituito in tutti i comuni del territorio nazionale il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi a copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento.

E' stato denominato "Res" e si tratta di un'imposta che raggruppa la vecchia tassa rifiuti (Tarsu) e il nuovo tributo sui servizi comunali.

Soggetti passivi

Il tributo è dovuto da chiunque possieda, occupi e detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibito, suscettibili di produrre rifiuti urbani. (quindi anche dagli inquilini).

Sono escluse dalla tassazione le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni e le aree comuni condominiali che non siano detenute o occupate in via esclusiva.

In caso di utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.

Tariffa

Il tributo dovrà essere corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare.

La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte.

Per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, la superficie assoggettabile al tributo è pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al Dpr 23 marzo 1998, n. 138.

Nel caso in cui manchino, negli atti catastali, gli elementi necessari per effettuare la determinazione della superficie catastale, gli intestatari catastali provvedono, a richiesta del comune, a presentare all'ufficio provinciale dell'agenzia del Territorio la planimetria catastale del relativo immobile.

Per le altre unità immobiliari (capannoni industriali e le categorie D ed E) la superficie assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile.

Il regolamento sarà emanato entro il 31 ottobre 2012.

Alla tariffa si applica una maggiorazione pari a 0,30 euro per metro quadro, a copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni, i quali possono, con deliberazione del consiglio comunale, modificare in aumento la misura della maggiorazione fino a 0,40 euro, anche graduandola in ragione della tipologia di immobile e della zona dove è ubicato.

ART. 18 - IVA

L'aumento dell'aliquota IVA nella misura di due punti percentuali, previsto dal 1° settembre 2012, porterà l'aliquota del 10% al 12% e quella del 21% al 23%, con un incremento dal 1° gennaio 2014 di un ulteriore 0,5%. Tale eventuale applicazione costituisce per il momento una mera eventualità, in quanto verrà applicato solo qualora non si riesca a mettere mano alla razionalizzazione delle agevolazioni fiscali.

Art. 19 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSTA DI BOLLO SU CONTI CORRENTI

A decorrere dal 1° gennaio 2012 l'imposta di bollo sugli estratti conto bancari annuali nonché estratti di conto postale e rendiconti dei libretti di risparmio anche postali relativi a soggetti diversi dalle persone fisiche è elevata a € 100 mentre per le persone fisiche viene confermato in € 34,20.

Viene introdotta l'esenzione dall'imposta qualora il titolare sia persona fisica e il valore medio annuo di giacenza non sia superiore a 5.000 €.

Per quanto attiene gli investimenti finanziari è dovuta un'imposta proporzionale dell'1% annuo avuto riguardo al valore di mercato o nominale, su ogni singolo rapporto o comunicazione di investimento.

Non rileva ai fini del presente tributo l'obbligatorietà o meno del deposito. L'imposta non è dovuta in presenza di buoni fruttiferi di valore rimborso non superiore a 5mila euro.

Dall'anno 2013 l'imposta è elevata all'1,5%.

Vito SARACINO

Dottore Commercialista

Revisore Contabile

ART. 28 - ADDIZIONALI REGIONALI IRPEF

A decorrere dall'anno d'imposta 2011, viene aumentata l'aliquota di base dell'addizionale regionale Irpef dallo 0,9% all'1,23%. La suddetta aliquota si applica anche alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e Bolzano.

Art. 31 - ESERCIZI COMMERCIALI

In materia di esercizi commerciali viene resa permanente ed estesa a tutto il territorio nazionale la liberalizzazione degli orari degli esercizi commerciali.

Costituisce principio generale dell'ordinamento nazionale la libertà di apertura di nuovi esercizi commerciali sul territorio senza contingenti, limiti territoriali o altri vincoli di qualsiasi natura, esclusi quelli connessi alla tutela della salute, dei lavoratori, dell'ambiente, ivi incluso l'ambiente urbano, e dei beni culturali.

Le Regioni e gli enti locali dovranno adeguare i propri ordinamenti alle prescrizioni del presente articolo entro il 28 marzo 2012 (entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della Legge di conversione).

Art. 34 - LIBERALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' ECONOMICHE ED ELIMINAZIONE DEI CONTROLLI EX-ANTE

La disciplina delle attività economiche deve essere improntata al principio di libertà di accesso, di organizzazione e di svolgimento.

Sono pertanto abrogate le seguenti restrizioni:

- il divieto di esercizio di un'attività economica al di fuori di una certa area geografica e l'abilitazione a esercitarla solo all'interno di una determinata area;
- l'imposizione di distanze minime tra le localizzazioni delle sedi deputate all'esercizio di un'attività economica;
- il divieto di esercizio di un'attività economica in più sedi oppure in una o più aree geografiche;
- la limitazione dell'esercizio di un'attività economica ad alcune categorie o divieto, nei confronti di alcune categorie, di commercializzazione di taluni prodotti;
- la limitazione dell'esercizio di un'attività economica attraverso l'indicazione tassativa della forma giuridica richiesta dall'operatore;
- l'imposizione di prezzi minimi o commissioni per la fornitura di beni e servizi;
- l'obbligo di fornitura di specifici servizi complementari all'attività svolta.

L'introduzione di un regime amministrativo diretto a sottoporre a previa autorizzazione l'esercizio di un'attività economica deve essere giustificato sulla base dell'esistenza di un interesse generale, costituzionalmente rilevante e compatibile con l'ordinamento comunitario, nel rispetto del principio di proporzionalità.

L'autorità garante della concorrenza e del mercato è tenuta a rendere parere obbligatorio, da rendere nel termine di trenta giorni decorrenti dalla ricezione del provvedimento, in merito al rispetto del principio di proporzionalità sui disegni di legge governativi e i regolamenti che introducono restrizioni all'accesso e all'esercizio di attività economiche.

Se per l'esercizio di attività è necessaria la comunicazione di alcuni requisiti all'amministrazione competente, ciò deve poter avvenire con l'autocertificazione e l'attività può subito iniziare, salvo controllo amministrativo successivo.

Tale disciplina non si applica per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea, i servizi finanziari come definiti dall'art. 4 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 e i servizi di comunicazione come definiti dall'art. 5 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59.

Dott. Vito SARACINO

Dottore Commercialista in Bitonto (BA)

info@studiosaracino.it

www.studiosaracino.it